

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

• VIA ALLE NUOVE REGOLE EUROPEE

# Ocm vino a pieni giri, ma l'Italia è in ritardo

Preoccupano la lentezza nel recepimento a livello nazionale delle norme comunitarie e l'incertezza, i problemi e i costi che ne deriveranno

di **Gabriella Ammassari**

**C**ome noto, con il 1° agosto scorso la riforma dell'ocm vino è entrata pienamente in vigore.

Pochi giorni prima, il 27 luglio, sono stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea i due regolamenti che ancora mancavano all'appello: pratiche enologiche (n. 606/2009 del 10-7-2009) ed etichettatura e denominazioni di origine (n. 607/2009 del 14-7-2009).

Con buona pace dei produttori, che già devono fare i conti con l'inserimento del reg. 479/2008 (il regolamento di base dell'ocm vino) nel regolamento 1234/2007 (ocm unica), e adesso si trovano a misurarsi, già per la vendemmia in corso, con le nuove regole.

Sulla stampa si è fatto un gran parlare di alcuni aspetti relativi alle nuove pratiche enologiche: vini dealcolizzati, vini rosé ottenuti

da blend di vini bianchi e rossi (proposta poi ritirata dalla Commissione), che sicuramente costituiscono temi importanti rispetto alla tutela della tradizionalità della produzione, ma purtroppo nei prossimi mesi i produttori vinicoli si scontreranno soprattutto con l'applicazione del nuovo regolamento sulla etichettatura e designazione dei vini.

Quello che più preoccupa, in questa fase, è il ritardo nel recepimento a livello nazionale delle nuove norme comunitarie, con l'incertezza, i problemi e i costi che ne deriveranno, tra l'altro in un periodo di forte crisi del settore.

## Denominazioni d'origine e indicazioni geografiche

Come è noto, il regolamento consente agli Stati membri di applicare la procedura nazionale di approvazione e modifica delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche fino al 31-12-2011 (ovviamente per le richieste pervenute entro il 31-7-2009)

Abbiamo in passato esaminato i criteri con cui il Comitato nazionale sta lavorando per smaltire le numerosissime richieste pervenute, ma sorge qui un primo problema: attualmente i criteri applicati sono, e non potrebbero essere altri, quelli della legge 164/1992. Tuttavia con la legge comunitaria 2008 è stata data delega al Governo di provvedere entro 6

mesi alla modifica di tale legge, coerentemente con la nuova normativa comunitaria.

Questo significa che, più o meno dall'inizio del 2010, i criteri cambieranno, almeno in parte.

Inoltre, vi sono alcuni adempimenti a cui si è dovuto provvedere in ottemperanza alla normativa comunitaria entro il 31-7-2009: in particolare per quanto riguarda la zona di vinificazione delle igt.

Per tutte le indicazioni geografiche che non hanno presentato richiesta di modifica del disciplinare, il Ministero ha emanato una circolare che prevede che la zona di vinificazione coincida con la zona di produzione.

Ovviamente tale disposizione entrerà in vigore dall'1-1-2013, ma è evidente come la necessità di definire una zona di vinificazione di questi prodotti, infatti, intervenga direttamente sugli attuali flussi produttivi e commerciali.

Nell'ambito delle problematiche relative alla definizione di tali zone emerge inoltre un problema di particolare significatività e importanza.

L'art. 6 del regolamento 607/2009 prevede che nella zona geografica delimitata vengano eseguite tutte le operazioni fino al completamento del processo di vinificazione.

Più volte è stato chiesto alla Commissione di chiarire se la presa di spuma per i vini frizzanti e spumanti dovesse intendersi come fase della produzione e la risposta è stata affermativa.

Sicuramente questa norma ci pone, come Paese maggior produttore di vini frizzanti, a riparo dal rischio di usurpazioni da parte di altri Paesi, che nel passato avevano tentato di commercializzare come igt italiane vini frizzantati in loco.

Questo perché la fase della presa di spuma di un prodotto è strettamente collegata alla successiva fase di imbottigliamento, in quanto il trasporto del prodotto sfuso già sottoposto a tale pratica presenta notevoli criticità e inoltre la stessa presa di spuma richiede una specializzazione dell'impianto.

Tuttavia, proprio per questo motivo, negli anni passati, in assenza di norme relative alla zona di vinificazione delle igt, si sono creati in Italia significativi flussi di prodotto anche tra regioni e zone non limitrofe, prodotto che una volta giunto a destinazione veniva sottoposto alla frizzantatura e all'imbottigliamento.

Ciò ha consentito, in particolare, la valorizzazione di numerose produzioni igt meridionali, che hanno potuto in tal modo raggiungere i mercati interessati.

Con l'applicazione del nuovo regolamento, dal 2013 questa possibilità non sarebbe più praticabile.

Infatti, la possibilità di definire una zona di vinificazione più ampia della zona di produzio-



L'introduzione dei vini varietali è stata osteggiata dall'Italia, ma oggi bisogna mettere i produttori italiani in grado di confrontarsi con il resto della produzione europea



Il regolamento n. 607/2009 prevede che nella zona geografica delimitata vengono eseguite tutte le operazioni fino a completare la vinificazione

ne delle uve è riferita, sempre all'art. 6, alle zone limitrofe alla zona di produzione stessa.

Una approfondita riflessione sulla materia porta a ritenere fondamentale mantenere il concetto che la «presa di spuma» sia da ritenere parte integrante della vinificazione, ma altresì a creare la possibilità di operare per deroghe mirate.

E questo ovviamente renderà necessaria una richiesta di modifica del regolamento.

### I vini varietali

In applicazione del disposto del regolamento comunitario, il Ministero ha emanato una circolare in cui vengono indicati i nomi di vitigno riservati alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche, nonché la lista positiva dei vitigni che potranno figurare nell'etichettatura dei vini varietali.

Complici i veti incrociati delle Regioni, i nomi di vitigno sono ben cinque! Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon e Syrah.

Attenzione però: questa norma vale solo per i vini italiani, quindi se Oltralpe vorranno fare un Pinot grigio o un Dolcetto varietale senza indicazione geografica, nessuno lo potrà vietare.

Indubbiamente, l'esigenza di tutelare nomi di vitigni tradizionalmente legati a produzioni particolari è forte, ma forse sarebbe opportuna una riflessione più approfondita.

L'introduzione dei vini varietali è stata concordemente osteggiata dall'Italia in sede di predisposizione dei regolamenti: eravamo in fortissima minoranza e l'innovazione è passata.

Oggi forse sarebbe bene prenderne atto e cercare di mettere i produttori italiani in condizione di confrontarsi liberamente con il resto della produzione europea.

Probabilmente il futuro ci riserverà molte sorprese. ●

Gabriella Ammassari